



DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

ALLEGATO V

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

ARTICOLO 1 - **Scopo e ambito di applicazione**

È istituito presso DINTEC un Organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito “Organismo di Vigilanza” o “OdV”) in ordine al funzionamento, all’efficacia, all’adeguatezza ed all’osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “Modello”) adottato da DINTEC con delibera del Consiglio di Amministrazione allo scopo di prevenire i reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della Società.

L’Organismo di Vigilanza (di seguito anche OdV) è istituito ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 231/2001, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della L. n. 300/2000*”, con il precipuo scopo di vigilare sul rispetto delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società ai fini del D. Lgs. 231/2001 (di seguito anche Modello), allo scopo di prevenire i reati che possano originare un profilo di responsabilità amministrativa/penale in capo al Consorzio.

L’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede infatti che l’ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l’organo dirigente ha, fra l’altro: adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati; affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curarne l’aggiornamento ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo . L’affidamento di detti compiti all’Organismo ed, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l’esonero dalla responsabilità.

L’art. 7, co. 4, ribadisce, infine, che l’efficace attuazione del Modello richiede, oltre all’istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica, evidentemente da parte dell’organismo a ciò deputato.

Il presente Regolamento è predisposto da DINTEC al fine di disciplinare il funzionamento dell’Organismo, individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.

Nell’espletamento delle sue funzioni, l’Organismo deve uniformarsi a principi di autonomia ed indipendenza, professionalità, continuità di azione, come riportato anche nel § 3 del “Modello 231”.

Onde garantire il principio di terzietà, l’Organismo risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 2 - Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV è un organo formato da uno a tre membri effettivi. In caso di pluralità di membri, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare il Presidente tra uno di essi.

I membri dell'Organismo devono possedere i seguenti requisiti di eleggibilità:

- a) non avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con gli Amministratori o i membri del Collegio Sindacale di Dintec;
- b) non essere titolare di deleghe che possano minarne l'indipendenza del giudizio;
- c) non trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- d) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- e) non essere sottoposto a procedimenti penali, condannati o soggetti a pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 o ai reati della stessa indole (in particolare, reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro l'ordine pubblico, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari; ecc.);
- f) non presentare, cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 2399 lett. c, C.C. e possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2409 septiesdecies, C.C;
- g) non essere responsabile, all'interno della società, di altri incarichi operativi che lo rendano partecipe a decisioni ed attività operative tali da minare: l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello; e l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma d'interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente della società;
- h) non rappresentare (di diritto o di fatto) o essere familiare di soggetti che, per i punti esposti, siano incompatibili con la qualifica di componente l'Organismo di Vigilanza;

L'OdV deve essere dotato di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. A tal fine il Consiglio di Amministrazione provvede a dotare l'Organismo di un budget adeguato per l'espletamento delle sue funzioni oltre a deliberare eventuali spettanze dei suoi membri.

I membri si impegnano per iscritto, accettando la nomina del Consiglio di Amministrazione, al rispetto del presente regolamento, del vincolo di riservatezza e dei principi di autonomia e indipendenza.

ARTICOLO 3 - Requisiti di onorabilità e professionalità dell'OdV

I componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono avere un profilo professionale e personale che possa pregiudicare l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta, e l'adeguatezza dei propri compiti.

Si ritengono necessarie per l'Organismo di Vigilanza le seguenti:

a) *Competenze:* Questo requisito si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che l'Organismo deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. In particolare l'OdV deve avere:

- conoscenza dell'Organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Società opera;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli effetti giuridici ed economici, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;

Inoltre, l'OdV deve possedere competenze in tema di attività ispettiva e consulenziale, quali ad esempio:

- conoscenza in materia di campionamento statistico; alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi; alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, alle metodologie per l'individuazione delle frodi;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva".

b) Caratteristiche personali:

- un profilo etico di indiscutibile valore (non aver avuto condanne penali);
- l'essere destinatario di un forte commitment da parte del Vertice aziendale;
- oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte.

ARTICOLO 4 – Durata in carica, sostituzione e revoca dei membri dell'Organismo

I componenti dell'OdV restano in carica per anni tre, rinnovabili.

Nel caso in cui un componente dell'Organismo incorra in una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 2, il Consiglio di Amministrazione di DINTEC, previa istruttoria (acquisizione degli elementi a comprova del fatto e sentito l'interessato), stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che l'incompatibilità sia cessata, il Consiglio di Amministrazione deve revocare il mandato.

Il mandato sarà, altresì, revocato:

- qualora sussistano circostanze tali da far venir meno i requisiti di autonomia ed indipendenza richiesti dal decreto;
- qualora vengano meno i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 3.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, impossibilità, revoca o decadenza di un membro effettivo dell'OdV, il Presidente dovrà darne tempestivamente comunicazione al Consiglio di Amministrazione affinché provveda a deliberare la nomina del relativo sostituto.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, impossibilità, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione delibera la nomina del nuovo Presidente.

È facoltà dei componenti dell'OdV rinunciare in qualsiasi momento all'incarico. In tal caso, essi devono darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione per iscritto motivando le ragioni che hanno determinato la rinuncia.

Ciascun componente dell'OdV non può essere revocato se non per giusta causa, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

A tale riguardo, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave impedimento che renda il componente dell'OdV inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione all'OdV di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'OdV;
- una sentenza di condanna del Consorzio ai sensi del decreto, di primo grado, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna anche non definitiva, a carico dei componenti OdV, per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'OdV, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
- il mancato esercizio dell'attività secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze dei componenti dell'Organismo, in analogia a quanto previsto nei confronti degli Amministratori e Sindaci;¹
- la mancata o ritardata risposta al Consiglio di Amministrazione in ordine alle eventuali e specifiche richieste afferenti lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo;

Nei casi sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione provvederà contestualmente alla revoca, o comunque, a nominare il nuovo componente dell'OdV in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.

¹ A tal proposito giova richiamare l'Art. 2392 c.c. "Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze..". Art. 2407 c.c. "I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio..."

Qualora, invece, la revoca venga esercitata, sempre per giusta causa, nei confronti di tutti i componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare contestualmente, un nuovo OdV, al fine di assicurare continuità di azione allo stesso.

La revoca comporta, per il soggetto revocato, anche l'obbligo al risarcimento del danno eventualmente subito dalla Società, nell'ipotesi di imputabilità a dolo o colpa grave del medesimo.²

² A tal proposito è opportuno fare riferimento all' Art. 2383 c.c. “Gli amministratori sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa”. La giurisprudenza consolidatesi sul punto ha ritenuto che la giusta causa ricorra anche nel caso in cui ricorrano circostanze obiettive, diverse dall’inadempimento, tali da far venire meno il rapporto fiduciario con la società. Sono state ritenute circostanze idonee a determinare giusta causa di revoca anche il discredito che colpisca l’amministratore per il suo comportamento fuori dall’ambito del suo ufficio, nonché le precarie condizioni di salute dell’interessato.

ARTICOLO 5 – Funzioni dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza vigila sull'efficacia e sull'aggiornamento del Modello e/o dei suoi elementi costitutivi.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono così definiti:

- vigila sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti adottati ed il Modello istituito;
- disamina dell'adeguatezza del Modello, ossia dell'efficacia nel prevenire ed impedire i comportamenti illeciti;
- verifica del rispetto dei principi, delle direttive e delle procedure previste dal Modello organizzativo e rilevazione degli eventuali scostamenti che dovessero emergere;
- analisi circa il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- formulazione delle proposte al Consiglio di amministrazione per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello organizzativo adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo;
 - significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività;
 - modifiche normative;
- segnalazione al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni accertate del Modello Organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente;
- predisposizione di una relazione informativa, su base almeno annuale, per il Consiglio di Amministrazione, in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed all'esito delle stesse. Detta relazione deve essere presentata al Consiglio in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio;

- follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

ARTICOLO 6 – Poteri dell'OdV

Per lo svolgimento degli adempimenti elencati, all'OdV sono attribuiti i seguenti poteri:

- a. Emanare disposizioni interne intese a regolare l'attività dell'OdV. Queste dovranno essere adeguatamente motivate (es. disposizioni dettate da situazioni di urgenza od opportunità) e saranno emanate in autonomia dall'OdV, senza essere in contrasto con le norme del Consorzio;
- b. Accedere liberamente ad ogni informazione, documentazione e/o dato, ritenuto necessario per lo svolgimento delle funzioni previste dal decreto;
- c. Fare ricorso, motivando, a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello 231, sempre nel rispetto del fondo assegnato all'OdV (cfr. articolo 4);
- d. Richiedere che qualsiasi dipendente e/o dirigente di DINTEC fornisca tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello 231 e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali (in caso di mancata collaborazione riferire al Direttore);
- e. Sollecitare le funzioni e gli organi preposti (Direttore, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Assemblea dei Soci) per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari in caso di violazioni accertate del Modello 231 e dei suoi elementi costitutivi.

Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti all'OdV, quest'ultimo può delegare uno o più specifici adempimenti ai singoli membri dell'OdV. In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate dall'OdV ai singoli membri dello stesso, la responsabilità derivante da tali attività ricade sull'OdV nel suo complesso.

ARTICOLO 7 – **Obblighi dell'OdV**

I componenti dell'OdV devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico³.

I componenti dell'OdV devono osservare la riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

I componenti dell'OdV devono assicurare la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello 231 e dei suoi elementi costitutivi - e devono astenersi dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 D.lgs. 231/01. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'OdV è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

L'OdV dovrà predisporre annualmente un programma che individua le attività da svolgere nel corso dell'esercizio amministrativo successivo, i tempi e le risorse necessarie per la realizzazione di tali attività. Il programma ha carattere flessibile, in quanto può essere modificato al verificarsi di eventi che richiedano interventi immediati (ad esempio, segnalazione di eventuali illeciti) o per cambiamenti organizzativi o legislativi che potrebbero generare nuove aree di rischio o determinare l'esigenza di aggiornare i protocolli di controllo.

Il programma dovrà essere predisposto entro la data di approvazione del budget e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno. Il programma è comunicato al Consiglio di amministrazione. Ciascun organo potrà fornire proposte e suggerimenti in relazione al contenuto del programma che potranno essere recepiti dall'OdV.

Nella redazione del programma l'OdV dovrà tener conto dei rischi rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 e dovrà assicurare la coerenza dello stesso con gli obiettivi dell'organizzazione individuando le priorità degli interventi da svolgere. Nel definire il programma delle attività l'OdV dovrà tener conto fra l'altro:

³ Si ricorda che la diligenza richiesta di soggetti che compongono l'Organismo di Vigilanza è quella richiamata e sancita dall'Art. 1176, 2° comma, c.c.: “Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”

- a) dei risultati emersi dallo svolgimento degli audit precedenti e dei relativi piani di azione che sono stati predisposti;
- b) delle richieste provenienti dal Consiglio di amministrazione;
- c) dei flussi informativi, delle segnalazioni e delle comunicazioni da parte delle diverse funzioni aziendali;
- d) dei cambiamenti organizzativi e legislativi che influiscono sulle aree di rischio e delle modifiche intervenute nel sistema di governance, nelle deleghe e procure, nelle Job Description e nelle procedure e regole che disciplinano l'attività aziendale.

Al programma di attività è allegato un budget che quantifica il fabbisogno stimato di risorse eventualmente necessarie per la realizzazione delle verifiche previste.

Il budget insieme al programma viene analizzato e discusso con il Consiglio di amministrazione che potrà fornire propri suggerimenti e raccomandazioni.

L'Organismo di Vigilanza presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione un rendiconto analitico sull'utilizzo del budget a sua disposizione.

Una parte delle risorse disponibili per l'attività dell'OdV potrebbe non essere allocata in fase di programmazione, in quanto lasciata a disposizione ed utilizzabile all'occorrenza per esigenze che potrebbero sorgere nel corso dell'esercizio successivo.

L'OdV dovrà predisporre una relazione informativa, su base almeno annuale, per il Consiglio di Amministrazione, in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed all'esito delle stesse. Detta relazione deve essere presentata al Consiglio in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio. Tale relazione è inviata per conoscenza anche al Direttore.

L'OdV deve formulare proposte al CdA per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello organizzativo adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie, per esempio, in conseguenza di: significative violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo; significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; modifiche normative.

L'OdV segnala al CdA, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente.

I componenti l'OdV sono tenuti al più assoluto segreto e riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto alla predisposizione, all'aggiornamento ed alla conservazione di un Registro contenente una descrizione dell'attività svolta e i principali risultati derivanti dalle verifiche.

Nel registro saranno, inoltre, annotate tutte le segnalazioni (anche se anonime) pervenute all'Organismo sia da parte di esponenti aziendali che da parte di terzi.

Ogni segnalazione deve essere individuata mediante:

- l'indicazione delle generalità del soggetto che segnala la violazione;
- individuazione del soggetto che ha commesso la violazione;
- regola, norma e principio (del modello) che si presumono violati;
- giorno e ora del ricevimento;
- tipo di canale utilizzato (posta ordinaria, e-mail, telefono, etc);
- organi sociali informati;
- misure correttive adottate dall'OdV per il miglioramento del Modello.

Inoltre, anche al fine di tutelare il trattamento e la divulgazione dei dati sensibili in loro possesso, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dovranno adottare sistemi inviolabili di archiviazione sia delle informazioni contenute in documenti cartacei (armadi a chiave, casseforti, etc) sia di quelle contenute in supporti informatici (ad esempio attraverso l'installazione e l'aggiornamento di sistemi di protezione antivirus, password personale di accesso al computer, dispositivi di back-up per il salvataggio automatico dei dati, etc.).

In caso di accesso, ispezioni e verifiche da parte dell'Autorità di controllo, l'OdV avrà l'obbligo di informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 8 - Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/01, l'Organismo dovrà essere informato, secondo le procedure ivi contemplate, in merito ad ogni notizia rilevante ai fini dell'applicazione del Modello ex D. Lgs. 231/01 e del suo eventuale aggiornamento.

L'obbligo di informazione ha per oggetto qualsiasi notizia relativa a:

- la commissione di reati indicati nel D. Lgs. 231/01 o compimento di atti idonei diretti alla realizzazione degli stessi;
- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal Modello ex D. Lgs. 231/01;
- eventuali carenze delle procedure vigenti;
- eventuali variazioni nella struttura aziendale od organizzativa;
- operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati indicati nel Decreto.

Inoltre, dovrà essere tempestivamente comunicata all'Organismo la seguente documentazione:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, nei confronti dei soggetti operanti per conto della società, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- le eventuali modifiche apportate alle procure/deleghe conferite, ovvero l'avvenuta attribuzione o revoca di nuove procure;
- i rapporti o le segnalazioni preparati dai soggetti operanti nella società nell'ambito della loro attività e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'affettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01 con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Il Responsabile Qualità di DINTEC riferisce annualmente all'Organismo di Vigilanza (anche per dati riepilogativi) sulle specifiche iniziative di informazione e formazione sul Modello ex D. Lgs. 231/01, adottate nei confronti del personale e sui contenuti delle stesse. Le altre funzioni aziendali inviano all'OdV informazioni in merito ai rapporti intrattenuti con la PA (partecipazioni a bande e gare, richieste di finanziamenti), alle modifiche apportate alle procedure e ogni altra informazione

utile a consentire un adeguato monitoraggio de rispetto di quanto previsto dalla norma e dal Modello.

ARTICOLO 9 - Modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate unicamente per mezzo di delibere validamente adottate dal Consiglio di Amministrazione.